

Legge regionale 25 giugno 1987, n. 31.

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10.

Il Consiglio regionale ha approvato

La Corte costituzionale, con sentenza n. 217 del 3 giugno 1987, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo della Repubblica

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, 1° comma, dello Statuto atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 2:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10, si interpreta nel senso che il meccanismo di inquadramento contestuale ivi previsto si applica, fermi restando gli altri requisiti richiesti, al personale con qualifica al 30 settembre 1978 di funzionario, che comunque sia stato inquadrato nel livello di esperto, a decorrere dall'1 ottobre 1978.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 1987

Bernini